

LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1964, N. 3¹

Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione²

TITOLO I
Norme generali

Art. 1
*(omissis)*³

Art. 2
*(omissis)*⁴

Art. 3
*(omissis)*⁵

Art. 4
*(omissis)*⁶

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 28 gennaio 1964, n. 4.

³ Sostituisce l'art. 1 della l.r. 25 luglio 1962, n. 13.

⁴ Sostituisce l'art. 2 della l.r. 25 luglio 1962, n. 13.

⁵ Aggiunge un nuovo comma all'art. 5 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

⁶ Aggiunge un comma all'art. 15 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 5

L'indennità dovuta a sensi dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, al personale degli enti locali in servizio presso uffici dell'Amministrazione regionale, non può superare quella spettante ad un dipendente di pari carriera e qualifica della Regione.

Ai fini di cui al precedente comma l'equiparazione di detto personale alle carriere e qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

L'eventuale differenza tra l'indennità in godimento alla data del 31 dicembre 1962 e quella dovuta ai sensi del presente articolo è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti dell'indennità stessa a qualsiasi titolo dovuti.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti del personale che gode dell'indennità prevista dal D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n., 1282 e successive modificazioni.

Art. 6

*(omissis)*⁷

Art. 7

Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, fruisce dell'indennità prevista dall'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in misura superiore a quella fissata dall'articolo precedente, mantiene la differenza a titolo di

⁷ Sostituisce l'art. 18 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

assegno personale, che sarà riassorbito in occasione delle maggiorazioni dell'indennità medesima derivanti da aumenti dello stipendio.

Art. 8

*(omissis)*⁸

*(omissis)*⁹

Art. 9

L'indennità di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici ed a stampa presso l'Ufficio duplicazione.

Art. 10

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, è attribuita all'Economo-cassiere dell'Amministrazione regionale una indennità nella misura di Lire 15.000 mensili, a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori.

⁸ Sostituisce con due nuovi commi il primo comma dell'art. 19 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

⁹ Modifica il quarto comma dell'art. 19 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 11

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il gettone di presenza previsto all'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, è elevato a Lire 2.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici ed a Lire 4.000 per gli estranei alle medesime.

Art. 12

*(omissis)*¹⁰

Art. 13

*(omissis)*¹¹

Artt. 14 - 17¹²

Art.18

A sensi del primo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono attribuite al personale regionale:

- a) l'eventuale differenza fra il trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato e quello liquidato dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato;

¹⁰ Sostituisce l'art. 1 della l.r. 11 novembre 1960, n. 29.

¹¹ Sostituisce l'art. 3 della l.r. 11 novembre 1960, n. 29.

¹² Articoli abrogati dall'art.1, comma 2, della l.r. 11 giugno 1971, n. 9.

- b) l'eventuale differenza tra l'indennità premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dell'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato;
- c) l'eventuale differenza tra l'indennità "una tantum" in luogo di pensione prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato.

*(omissis)*¹³

Art. 19¹⁴

Art. 20

Nella composizione delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento degli esami di promozione, si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

A tal fine potranno essere nominati anche funzionari regionali in quiescenza o funzionari in servizio o in quiescenza della Provincia di Bolzano, previo consenso per questi ultimi dell'Amministrazione predetta.

Art. 21

Per i prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre mediante cessione di quote dello stipendio, a sensi dell'art. 51

¹³ Abroga l'art. 2 della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, della l.r. 11 giugno 1971, n. 9.

del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180¹⁵, l'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire gli istituti mutuanti contro i rischi di perdite per i prestiti accordati.

La garanzia della Regione è estesa ai piccoli prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Con la prestazione della garanzia di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale assume i rischi indicati all'art. 32 del citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

TITOLO II

Norme transitorie e finali

Art. 22

L'amministrazione regionale, qualora, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di impiegati – attualmente in posizione di comando presso la Amministrazione stessa – appartenenti alle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato o degli Enti locali, in quanto dotati di particolare competenza in tali servizi, può, sentita l'amministrazione di provenienza e con il consenso dell'interessato, disporne, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti vacanti, l'immissione nei ruoli del personale regionale nella medesima

¹⁵ Concernente "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni".

carriera e qualifica del corrispondente ruolo e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati assunti a sensi del precedente comma conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni e da anzianità, la differenza fra il trattamento economico globale goduto antecedentemente all'assunzione e quello spettante in conseguenza dell'assunzione stessa.

Art. 23

Al personale dei ruoli aggiunti dello Stato, inquadrato nei ruoli regionali in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferita, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita presso l'Amministrazione di provenienza, purché in possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità prescritta per la promozione del personale dei ruoli organici statali.

Art. 24

Ai marescialli capi del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, inquadrati nel ruolo regionale in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 può essere conferito, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, il grado immediatamente superiore a quello rivestito nella Amministrazione di provenienza, prescindendo dalla collocazione nel ruolo di anzianità dello Stato, purché in

possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità minima di grado richiesta per la promozione.

Art. 25

*(omissis)*¹⁶

Art. 26

L'Amministrazione regionale può avvalersi della facoltà attribuitale dall'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei confronti dei dipendenti aventi, alla data di entrata in vigore della legge stessa, i requisiti previsti dal predetto articolo ancorché, inquadrati nei ruoli organici.

La relativa domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 27

Nei riguardi del personale di cui agli artt. 22, 23, 24, e 26 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per esame speciale e allo scrutinio per merito comparativo per le promozioni a direttore di sezione, a primo segretario ed a primo archivistista o qualifiche equiparate, il servizio prestato presso altre pubbliche Amministrazioni, antecedentemente allo inquadramento nei ruoli regionali - escluso per il personale di cui agli artt. 22 e 23, il servizio

¹⁶ Sostituisce il secondo e il terzo comma dell'art. 28 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

ricosciuto presso le Amministrazioni di provenienza - è valutato nel modo seguente:

- servizio di ruolo prestato in carriere equiparabili, corrispondenti o superiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per intero;
- servizio di ruolo prestato in carriere inferiori o non di ruolo in categorie corrispondenti od equiparabili a quelle di inquadramento nei ruoli regionali: per metà;
- servizio non di ruolo prestato in categorie inferiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per un quarto.

La presente norma si applica anche nei confronti del personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, limitatamente al servizio di ruolo prestato presso lo Stato.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, sarà considerato utile anche il servizio prestato, presso Enti sovvenzionati dallo Stato o dalla Regione, su designazione scritta del Capo dell'Ispettorato competente per territorio, con funzioni istituzionali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 28

Gli operai permanenti e giornalieri ed il restante personale salariato della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente attribuzioni impiegate, potranno essere inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti carriere del personale civile di ruolo, purché ritenuti meritevoli per attitudini e rendimento. La domanda dovrà essere presentata, a pena di

decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente è estesa ai dipendenti regionali inquadrati tra il personale non di ruolo a sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento verrà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, prescindendo dal limite massimo di età fissato dalle vigenti disposizioni, nelle qualifiche iniziali delle relative carriere, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella carriera esecutiva può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva carriera di inquadramento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla carriera di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto per metà, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato presso la Regione successivamente alla data del 1° gennaio 1959 e prima dell'inquadramento nei ruoli regionali. La disposizione si applica anche nei confronti del personale indicato nel presente articolo, inquadrato nei ruoli organici in seguito a concorso pubblico.

Art. 29

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese al personale estraneo all'Amministrazione, addetto, nei limiti previsti dall'art. 4, secondo comma, del D.L.C.P.S. 14 settembre 1946, n. 112, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Il servizio prestato da detto personale presso la Regione, anteriormente all'inquadramento, nei ruoli organici è riconosciuto per intero ai soli effetti giuridici.

Art. 30

Gli operai dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso la Regione, possono - a domanda - essere assunti nel corrispondente ruolo del personale operaio della Regione, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

La domanda deve essere presentata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Essi sono inquadrati, entro i limiti dell'organico, nel ruolo predetto, nella medesima qualifica professionale, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e godono del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale, oltre gli eventuali assegni personali ad essi riconosciuti a norma di legge.

Art. 31

Al personale assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che presti servizio con qualifica di consigliere di II^a classe o di segretario od equiparata e sia preposto alla direzione di una sezione può

essere attribuita, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al precedente articolo 6 con le modalità in esso indicate.

Art. 32

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, può essere assunto nei corrispondenti ruoli regionali, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata, in via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) che, alla data della entrata in vigore della presente legge, prestano servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, possono essere assunti nel corrispondente ruolo regionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Esso è inquadrato, nei limiti degli organici, nei ruoli regionali nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata in via gerarchica alla Presidenza della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34

L'anzianità maturata nella carriera, nella parte non richiesta per la promozione alla qualifica di direttore di sezione ed a primo segretario o qualifiche equiparate, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica cui l'impiegato è stato promosso, per un periodo comunque non eccedente due anni.

In ogni caso le promozioni a direttore di divisione ed a segretario principale o qualifiche equiparate degli impiegati che fruiscono dei benefici previsti dal primo comma del presente articolo non potranno aver luogo, se prima non saranno scrutinati gli altri impiegati dello stesso ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono già le qualifiche di direttore di sezione e primo segretario o qualifiche equiparate.

Art. 35

Il personale delle carriere esecutive che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato l'esame previsto dall'art. 185 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato, potrà conseguire la promozione alla qualifica di archivista capo (o qualifica equiparata) mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica di primo archivista od equiparata.

Art. 36

Nella prima applicazione della presente legge possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti ad una carriera inferiore, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui aspirano, esercitino ininterrottamente da almeno un anno le funzioni di quella carriera e qualifica presso un ufficio dell'Amministrazione regionale ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « distinto ».

La constatazione relativa all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica nella carriera superiore è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Ispettorato del personale.

Art. 37

I sottufficiali del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto almeno 25 anni di servizio, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella qualifica di archivista della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Le guardie e le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 20 anni di servizio, di cui 10 con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella qualifica di applicato aggiunto del ruolo del personale amministrativo.

Le guardie e le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 20 anni di servizio, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella carriera ausiliaria con la qualifica di agente tecnico o equiparata.

La domanda di inquadramento con le modalità e nei limiti previsti dai precedenti commi, potrà essere presentata anche dal personale già appartenente al ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali o già appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, in qualità di personale «comandato» presso la Regione Trentino-Alto Adige, collocato a riposo in una data non superiore ad un anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sempre che all'atto del collocamento a riposo si trovasse nelle condizioni previste dai precedenti commi e non abbia comunque raggiunto il 65° anno d'età.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni del personale inquadrato ai sensi del presente articolo avverranno in soprannumero ed i posti così conferiti saranno riassorbiti con la cessazione dal servizio del personale medesimo.

Art. 38

Nella prima applicazione della presente legge, per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16, si prescinde dai termini previsti dagli articoli stessi.

Art. 39

Gli esami di merito distinto, quelli di idoneità e quelli di concorso per le promozioni di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16, non ancora espletati, alla data di pubblicazione della presente legge, s'intendono revocati.

Art. 40

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di sorvegliante dei lavori previsti nella tabella organica del personale salariato (operai permanenti), tabella M), allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, numero 23, e successive modificazioni, saranno coperti con il personale addetto alla sorveglianza dei lavori di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani ed ai lavori di utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale, assunti a sensi della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, nonché col personale addetto alla sorveglianza dei lavori di rimboschimento e miglioramento del patrimonio forestale nel territorio regionale, pagato sui fondi previsti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, che, all'entrata in vigore della presente legge, abbia esplicitato, nell'ultimo biennio, un periodo stagionale di almeno sei mesi di servizio e che sia giudicato idoneo per attitudine e rendimento e previo accertamento mediante prova pratica.

Per l'inquadramento del personale di cui al primo comma saranno applicate le norme della legge statale 5 marzo 1961, n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato) prescindendo dal limite di età.

Art. 41

In dipendenza della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, i posti della carriera di concetto del ruolo amministrativo messi a concorso col bando emanato ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono elevati da due a tredici nei limiti della tabella organica in vigore.

I concorrenti risultati idonei nel concorso di cui al comma precedente sono dichiarati vincitori con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti dei posti sopra indicati e immessi in ruolo nell'ordine di graduatoria risultante dal concorso stesso.

Art. 42

Il personale dello Stato e degli Enti locali, in servizio presso la Regione alla data del 10 gennaio 1963, in posizione di comando a sensi della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è da considerarsi in soprannumero con effetto dalla data medesima.

Art. 43

I posti della qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale degli assistenti sociali, sono conferiti nei limiti di un terzo al personale dello stesso ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, rilasciato da una Scuola biennale o triennale di servizio sociale, che abbia svolto servizio nell'Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami da bandirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale vincitore del concorso predetto sarà applicato il disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17.

Art. 44

*(omissis)*¹⁷

Art. 45

Il Consiglio di amministrazione del personale e la Commissione di disciplina nominati in base alle norme della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, restano in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione di disciplina previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 46

All'onere derivante dagli artt. 11, 12 e 13 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. n. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

All'onere derivante dagli altri articoli della presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in Lire 65 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n.

¹⁷ Sostituisce il primo comma dell'art. 7 della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 47

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

